

REGOLAMENTO GIUDICI



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

DIRITTI E DOVERI DEI GIUDICI E UFFICIALI

Tutti i componenti del settore Giudici o Ufficiali di Gara devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità; devono uniformare i rapporti con gli altri Ufficiali di Gara in uno spirito di collaborazione e di tutela da parte di E.N.G.E.A. e da P.G.S. Settore equestre stesso.

Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti pubblici relativi al giudizio e all'andamento sia delle gare nelle quali hanno espletato il mandato ricevuto sia nelle gare dirette da altri Ufficiali di Gara, in special modo se ciò comporta alterazione ai proficui rapporti tra Giudice e Cavaliere.

Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto all'etica e alla politica di E.N.G.E.A. e P.G.S. Settore Equestre.

Non è consentito ai giudici di gare in incarico di poter giudicare propri allievi in gara.
E' consentita la possibilità di richiedere al presidente di giuria di essere esonerati dalla commissione di giuria per le sole gare che coinvolgono i propri allievi.

La mancata inosservanza di quanto sopra, comporta una sanzione amministrativa e/o la sospensione dell'incarico per il periodo che verrà stabilito dalla commissione disciplinare, nominata dal direttivo Nazionale.

REGOLAMENTO RECLAMI DI GARA

Art. 01 - Facoltà di reclamare

1. La facoltà di reclamo, in merito ad una qualunque irregolarità che si presume essersi verificata nello svolgimento di una manifestazione, è riconosciuta all'Istruttore e al Tecnico. Nessuna facoltà di reclamo, né di interlocuzione con la Giuria, è riconosciuta all'atleta o all'esercente la potestà genitoriale per aspetti tecnici e/o tecnico-sportivi.
2. I reclami, sotto pena di nullità, devono essere redatti per iscritto, forniti di elementi atti a comprovarne la fondatezza ed accompagnati dal contestuale pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi e di € 50,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito da allegare al reclamo.
3. Tale deposito viene restituito al reclamante in caso di accoglimento.
4. Il Comitato Organizzatore provvede al versamento a E.N.G.E.A. delle somme introitate a titolo di deposito per reclami, ove non restituite al reclamante nei casi previsti dalle norme successive del presente Titolo.
5. Con i depositi introitati in via definitiva – in caso di rigetto del reclamo di prima istanza con provvedimento divenuto definitivo per mancanza di appello, o in caso di rigetto del reclamo di seconda istanza – E.N.G.E.A. costituisce un Fondo di Solidarietà.

Art. 02 -Termini di presentazione

Sotto pena di nullità, i reclami devono essere presentati entro un'ora dall'affissione dei risultati, in relazione ad ogni irregolarità riguardante l'osservanza del previsto ordine di partenza, i risultati individuali e la classifica della categoria nonché ogni altra penalità o irregolarità che si argomenta essere avvenuta durante la categoria, gara o partita stessa, nonché in relazione ad ogni irregolarità riguardante i documenti e l'origine dei cavalli avvenute sia in buona fede o per negligenza che in modo fraudolento.

Art. 03 - Decisioni in prima istanza

1. I reclami di cui ai precedenti articoli devono essere presentati – anche mediante deposito presso la Segreteria della manifestazione – al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico.
2. Il ricevente appone su copia del reclamo sottoscrizione per ricevuta previa indicazione dell'orario di ricevimento, rilasciando obbligatoriamente ricevuta dell'avvenuto contestuale pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi, e di € 50,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito.
3. Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico è tenuto a verificare la possibilità di definizione bonaria e cercare di dirimere la controversia che ha determinato il reclamo.
4. Ove non si raggiungesse detta bonaria composizione, sul reclamo presentato decide collegialmente il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico ed i membri della Giuria a maggioranza di voti (in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico).
5. Possono essere utilizzati ai fini della decisione del reclamo tutti i mezzi utili a dirimere la controversia (es. foto, prova video se presente ecc.).
6. Ove presente foto, prova video, ecc., le stesse devono essere messe a disposizione sia degli Ufficiali di Gara che del/ dei concorrente/i.
7. La decisione in ordine al reclamo deve essere adottata entro il termine massimo di due ore dalla fine dell'ultima categoria della giornata.
8. Le eventuali documentazioni o prove acquisite e utilizzate per assumere la decisione sono conservate dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico per 180 giorni successivi alla manifestazione, e senza indugio consegnati al competente Segreteria Nazionale nel caso in cui venisse presentato ulteriore reclamo in appello.

Art. 04 -Appello

1. Contro la decisione emessa in prima istanza dalla Giuria, il reclamante può ricorrere in seconda istanza alla E.N.G.E.A., tramite inoltro del ricorso d'appello alla Segreteria Nazionale entro 90 giorni dalla decisione del presidente di Giuria. La Segreteria Nazionale valuterà il reclamo per una definizione del reclamo stesso e potrà attivare o meno la procedura presso gli organi di giustizia sportiva.
2. I reclami diretti in seconda istanza alla E.N.G.E.A., pena la loro nullità, devono essere accompagnati dal pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi, e di € 50,00 nelle gare senza montepremi.

Regolamento aggiornato al 06.03.2023

Il Regolamento sarà consultabile presso la segreteria del Concorso in fase di iscrizione.

Visto Amministratore Unico E.N.G.E.A.
Visto Responsabile Nazionale P.G.S. Settore Equestre
Visto Presidente O.I.P.E.S.
Tino Nicolosi